



CAUSE RIUNITE N. 88/2021 V.G. e N. 322/21 R.G.

Corte d'Appello di Venezia

Sezione Terza Civile

La Corte, composta dai magistrati:

dott.ssa Marina Cicognani

Presidente

dott. Umberto Dosi

Consigliere

dott. Gianluca Bordon

Consigliere rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nei procedimenti riuniti n. 88/2021 V.G. e n. 322/2021 R.G. promossi

da

M [REDACTED] E [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Capuano Branca, elettivamente
domiciliata presso il suo Studio in Vicenza, Corso Palladio n. 178

Reclamante/Appellante

contro

S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Semenzato, elettivamente domiciliato
presso il suo Studio in Mirano, via Gramsci n. 2

Reclamato/Appellato

Oggetto: impugnazione avverso il decreto di incompetenza giurisdizionale
dell'1.2.2021, emesso dal Tribunale di Venezia a definizione del procedimento n.
2074/2019 RG.

In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore A [REDACTED] M [REDACTED], nato fuori del matrimonio il [REDACTED] 2017.

1.1. Con ricorso ex artt. 316-337 bis c.c. proposto in data 16.5.2019 dinanzi al Tribunale di Venezia, M [REDACTED] E [REDACTED] chiedeva l'affido esclusivo del figlio minore A [REDACTED] M [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] 2017 fuori del matrimonio dall'unione con il resistente S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED], con collocazione del minore presso di lei in [REDACTED] e con previsione di un libero diritto di visita del padre al piccolo presso la casa materna, previo accordo e con congruo preavviso, e con imposizione al padre di un contributo al mantenimento del minore.

1.2. In data 16.7.2019 si teneva la prima udienza, alla quale il resistente J [REDACTED] non presenziava per mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti: all'esito, con decreto di pari data emesso inaudita altera parte, il Tribunale *"non definitivamente pronunciando, provvisoriamente"* così disponeva: *"dichiara la competenza giurisdizionale italiana; affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna in [REDACTED]..."*.

1.3 Veniva successivamente instaurato regolare contraddittorio tra le parti, ed il sig. J [REDACTED] sollevava nella memoria di costituzione l'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Giudice italiano a favore del Giudice spagnolo.

1.4. Con decreto emesso in data 1.2.2021, il Tribunale di Venezia *"definitivamente pronunciando"*, dichiarava il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana in relazione a tutte le domande proposte in giudizio dalla M [REDACTED], in favore dell'Autorità Giudiziaria spagnola.

In particolare, il Tribunale declinava la giurisdizione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003/CE, ritenendo che il minore A [REDACTED], al momento della proposizione del ricorso, fosse abitualmente residente in Spagna (*"valutata complessivamente la documentazione prodotta dalle parti, emerge chiaramente che, al momento del deposito del ricorso da parte della M [REDACTED], la residenza abituale - oltre che anagrafica, docc. 3 e 4 del resistente- di A [REDACTED] era in [REDACTED] (Spagna) ovvero nel Paese in cui il bambino ha prevalentemente vissuto, per scelta dei genitori, dalla nascita sino alla fine del giugno 2019, allorquando la madre, senza*

il consenso del padre, si è trasferita con lui a [REDACTED] presso la residenza dei nonni materni del minore”).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto gravame M [REDACTED] E [REDACTED] con “atto di citazione in appello” depositato l’11.2.2021 (procedimento iscritto al n. 88/2021 R.G. Volontaria Giurisdizione), chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo, la M [REDACTED] premette che l’ordinanza (rectius: decreto) di incompetenza giurisdizionale resa dal Tribunale in data 1.2.2021, essendo provvedimento di natura decisoria, debba essere qualificata come sentenza ai sensi dell’art. 279 cpc, sicché il relativo mezzo di impugnazione è da individuarsi nell’appello ordinario introdotto con atto di citazione.

Tanto premesso, la M [REDACTED] censura il provvedimento impugnato per “*contrasto con il giudicato-violazione del principio del ne bis in idem*”. Rileva che il Tribunale aveva già definitivamente affermato la giurisdizione italiana con il primo decreto del 16.7.2019, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento 2201/2003/CE, passato in giudicato in quanto provvedimento di natura decisoria non oggetto di impugnazione immediata -o di riserva di impugnazione entro l’udienza immediatamente successiva alla sua pronuncia- da parte del resistente J [REDACTED]

Lamenta che il Tribunale, con il successivo provvedimento dell’1.2.2021, non avrebbe potuto revocare la decisione adottata, avendo già consumato il proprio potere decisorio sulla giurisdizione, pronunciandosi irrevocabilmente sul punto ai sensi del citato art. 8 del Regolamento CE.

Esclude che il decreto del 16.7.2019 sia stata adottato dal Tribunale incidentalmente ed in ambito cautelare, in quanto il titolo di giurisdizione espressamente indicato è quello previsto dall’art. 8 del Regolamento CE (competenza generale), e non dall’art. 20 (provvedimenti provvisori e cautelari)

2.2. Con il secondo motivo, la M [REDACTED] censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 13 del Regolamento n. 2001/2003/CE e falsa applicazione dell’art. 8 stesso Regolamento.

Lamenta l’erroneità della decisione per non avere il Tribunale affermato la competenza del Giudice italiano ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (luogo in cui si trova il minore), attesa l’impossibilità di individuare nel caso concreto la

giurisdizione in base all'art. 8 del Regolamento (residenza abituale del minore al momento del deposito del ricorso). Rileva che, ai sensi dell'art. 13 citato, *"qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'art. 12, sono competenti i giudici dello Stato in cui si trova il minore"*.

Lamenta l'errata applicazione da parte del Tribunale dei cd. *"indici proiettivi del criterio della residenza abituale del minore"* elaborati dalla giurisprudenza.

Deduce che il minore sin dalla nascita ha mantenuto la sua residenza con la madre a [REDACTED] presso l'abitazione dei nonni paterni, pur avendo la residenza anagrafica sia in Italia che in [REDACTED] ha effettuato le vaccinazioni e le visite mediche e pediatriche sia in Italia che in Spagna; è stato iscritto all'asilo in Spagna solo per due mesi, mentre frequenta dal 16.9.2021)v. doc. 11 reclamante M. [REDACTED]) l'asilo nido di [REDACTED]; intrattiene legami esclusivamente con la famiglia materna.

Deduce che poiché A. [REDACTED] vive stabilmente con la madre presso la sua residenza italiana in [REDACTED], e stante l'impossibilità di individuare la competenza giurisdizionale sulla base dell'art. 8 del Regolamento, il Tribunale di Venezia avrebbe dovuto affermare la propria giurisdizione sulla base dell'art. 13.

Conclude chiedendo in principalità l'annullamento del provvedimento impugnato 1.2.2021 dichiarativo del difetto di competenza giurisdizionale italiana in favore di quella spagnola, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.c.. In subordine, insiste per l'accoglimento nel merito delle domande formulate in primo grado.

3. Si è costituito in giudizio S. [REDACTED] J. [REDACTED] O. [REDACTED] con memoria difensiva, eccependo/deducendo:

3.1. L'inammissibilità dell'appello per essere stata l'impugnazione proposta con atto di citazione anziché con ricorso, ed in violazione del termine perentorio di cui all'art. 739 comma 2° cpc, con conseguente passaggio in giudicato del decreto impugnato.

3.2. L'inammissibilità del primo motivo di impugnazione avversaria in considerazione della natura temporanea del decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale il 16.7.2019, e l'insussistenza di un contrasto tra giudicati.

3.3. L'infondatezza del secondo motivo di appello, stante l'esclusiva giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria spagnola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003/CE.

3.4. Nel merito, l'infondatezza delle istanze avversarie relative alle visite ed al mantenimento del minore.

La parte resistente ha altresì richiesto l'adozione di provvedimenti cautelari ex art. 20 del Regolamento 2201/2003/CE.

4.1. Con altro "atto di citazione in appello" depositato in data 16.2.2021 (introduttivo della causa n. 322/2021 R.G.), avente contenuto identico al precedente atto introduttivo del procedimento n. 88/2021 V.G., M [REDACTED] E [REDACTED] ha formulato le stesse istanze sulla base delle medesime argomentazioni sopra riportate.

4.2. Si è costituito nel giudizio 322/2021 R.G. J [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED], con comparsa, avente lo stesso contenuto della memoria difensiva depositata nel giudizio n. 88/2021 V.G..

5. E' intervenuto in entrambi i giudizi il P.G., che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.

6.1. Con ordinanza collegiale depositata il 27.9.2021 emessa nel procedimento n. 322/2021 R.G., la Corte ha respinto l'istanza della M [REDACTED] di emanazione di provvedimenti provvisori ex art. 20 del Regolamento 2201/2003/CE.

6.2. All'udienza del 18.10 2021 è stata disposta la riunione obbligatoria delle due cause (aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento), ed all'esito della discussione la Corte ha riservato la decisione.

7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED] di inammissibilità dell'impugnazione avversaria perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso ed in violazione del termine perentorio di cui all'art. 739 comma 2° cpc, con conseguente passaggio in giudicato del decreto impugnato.

E' pacifico e documentato in causa che il decreto del Tribunale di Venezia dell'1.2.2021 è stato notificato al difensore della M [REDACTED] in data 2.2.2021 (doc. 6 resistente J [REDACTED]), e la relativa impugnazione è stata proposta una prima volta

dalla M. [REDACTED] con atto depositato l'11.2.2021 (introduttivo del giudizio rubricato sub n. 88/2021 V.G.), quindi entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 739 comma 2° cpc.

Tale atto di impugnazione, seppur formalmente intestato "*atto di citazione in appello*", ha natura sostanziale di reclamo, trattandosi di impugnazione avverso decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 cpc, in esito a procedimento promosso dalla M. [REDACTED] con ricorso ex artt. 316-337 bis c.c.. L'errore nell'adozione della forma dell'atto introduttivo del gravame non ha quindi comportato -per il principio di conservazione- l'automatica inammissibilità dello stesso, né si è tradotto in una inosservanza del termine prescritto dall'art. 739 comma 2° cpc.

8. Va rigettata l'eccezione sollevata dalla M. [REDACTED] di violazione del principio del ne bis in idem e di avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di data 16.7.2019 (qualificato dall'istante "sentenza"), con il quale era stata dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003. Tale decreto è stato infatti emesso dal Tribunale di Venezia *inaudita altera parte*, in via provvisoria (v. dispositivo del decreto 16.7.2019, e pag. 2 decreto 1.2.2021) allo stato degli atti e salva diversa valutazione a contraddittorio instaurato: trattasi quindi di provvedimento temporaneo cautelare privo di natura decisoria, insuscettibile di passare in giudicato, ragion per cui nella fattispecie in esame deve escludersi qualsivoglia contrasto di giudicati.

9. Passando all'esame del motivo di gravame afferente alla pretesa violazione dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003/CE, tale norma disciplina la competenza giurisdizionale per le domande relative alla responsabilità genitoriale, e recita: "*le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi*".

La disposizione citata individua quindi nella "*residenza abituale*" il titolo di giurisdizione che in via generale determina la competenza giurisdizionale di uno Stato membro nelle cause relative alla responsabilità genitoriale.

9.1. Le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 8042/2018 relativa a fattispecie analoga, hanno chiarito che per individuare la "*residenza abituale*" ai sensi dell'art. 8

del Regolamento predetto di un minore di tenera età (2 anni), necessaria per la scelta del Giudice competente, si devono valorizzare indicatori di natura proiettiva quali l'iscrizione all'asilo in un determinato paese e l'incardinamento in tale sistema pediatrico, mentre altri elementi -quali ad esempio i periodi non brevi trascorsi dal minore in un altro Paese- sono invece da considerarsi "recessivi" rispetto a quelli sopra indicati ed idonei ad incidere sul radicamento della giurisdizione.

Si legge infatti in Cass. SS. UU. n. 8042/2018: *"Al riguardo deve integralmente condividersi la valutazione della Corte d'Appello che ha valorizzato, attesa la tenerissima età della minore e la mancanza di fattori di radicamento esterni ai nuclei familiari materno e paterno, indicatori di natura proiettiva, quali l'iscrizione all'asilo a (OMISSIS) e l'incardinamento nel sistema sanitario pediatrico inglese della minore, peraltro in coerenza con il regime giuridico relativo alla residenza ad essa applicabile in quanto nata fuori del matrimonio ed in assenza di statuizioni specifiche al riguardo prese consensualmente o giudizialmente. Gli elementi fattuali posti in luce nel motivo di ricorso, consistenti, in particolare nei periodi non brevi trascorsi dalla minore in Italia, presso i nonni, in particolare materni ma anche paterni, sono stati ritenuti fondatamente recessivi rispetto a quelli sopra indicati, in quanto coerenti con l'ampiezza e l'elasticità, riscontrabile in fatto, delle relazioni familiari delle quali fruisce la minore ma non idonei ad incidere sul radicamento della giurisdizione, proprio per la peculiarità della situazione della stessa, dell'età di soli due anni al momento dell'instaurazione del presente giudizio. Non possono che venire in rilievo, di conseguenza la residenza materna a (OMISSIS), fondata su precise ragioni professionali e lavorative e la volontà espressa mediante l'iscrizione a scuola della figlia minore e quella relativa all'assistenza pediatrica, di conservare tale residenza per il proprio, attuale, nucleo familiare".*

Altro utile parametro di riferimento, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale del minore, è da individuarsi nella stipulata locazione di un immobile in cui la famiglia ha programmato di andare a vivere (v. Cass. n. 30123/2017, che richiama sul punto la pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. 5, decisione 8.6.2017, in causa C-111/17, secondo cui, al fine di determinare quale sia la residenza abituale di un bambino ancora molto piccolo, *"l'intenzione dei genitori di stabilirsi in uno Stato membro... può pure essere presa in considerazione quando si esprime mediante misure tangibili quali l'acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro ospitante"*).

10. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, risulta provato che:

10.1. I genitori del minore avevano fissato in Spagna la residenza di famiglia, prendendo in locazione a [REDACTED] un appartamento nel febbraio 2017 (doc. 1. resistente [REDACTED]), vale a dire alcuni mesi prima della nascita di A [REDACTED], dove la reclamante M [REDACTED] ha vissuto con il minore anche dopo la fine della convivenza, circostanza non contestata in causa, avendo presentato disdetta dal contratto di locazione soltanto con la mail del 12.8.2019 (doc. 26 resistente [REDACTED]).

10.2. Il minore ha frequentato l'asilo nido a [REDACTED] da novembre 2018 sino a marzo del 2019, ed i genitori congiuntamente hanno presentato la domanda per ottenere un posto anche per il trimestre settembre- dicembre 2019 (docc. 20-21 resistente [REDACTED]).

10.3. Il minore ha ricevuto assistenza medica costante nel tempo da parte della pediatra [REDACTED], che risulta averlo visitato in via continuativa (v. doc. 9 e tabelle pediatra da 11 a 13 resistente [REDACTED]); ha ricevuto la maggior parte delle vaccinazioni, nel periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, in Spagna (doc. 10 resistente [REDACTED]), e in Spagna ha ricevuto periodicamente cure mediche (docc. 14-19 resistente [REDACTED]).

I certificati medici prodotti comprovano l'assiduità e costanza delle prestazioni e delle cure mediche pediatriche fruite dal minore in Spagna effettuate tra settembre 2018 e marzo 2019, oltre al bilancio di salute fino al compimento del secondo anno di età del bambino (v. tabelle pediatriche docc. 11-13 resistente [REDACTED]).

11. Come correttamente ritenuto dal Tribunale a pag. 6 del decreto impugnato, a fronte delle risultanze documentali sopra evidenziate, *"appare del tutto marginale la portata probatoria dei documenti offerti dalla ricorrente ovvero, più in particolare: i) del certificato di stato famiglia e del certificato di residenza emesso in data 22.03.2019 in quanto del tutto irrilevanti ai fini della verifica della residenza effettiva del minore e, peraltro, in contrasto col doc. 3 prodotto dalla ricorrente, relativo alla sospensione dell'assistenza sanitaria da parte dell'[REDACTED] in relazione al periodo gennaio 2019-aprile 2019 per il trasferimento all'estero della M [REDACTED] ii) del certificato di assistenza sanitaria proveniente dall'[REDACTED] (dalla quale, peraltro, emerge come la scelta del medico di riferimento -dott.ssa [REDACTED]*

sia avvenuta, significativamente, solamente nel luglio 2019); iii) dei certificati di vaccinazioni obbligatorie emessi dal Servizio Vaccinazioni e dalle relative date di somministrazione (doc. 5) poiché si tratta solamente di alcune vaccinazioni, essendo state la maggior parte effettuate in Spagna (doc. 10 di parte resistente); iv) della ricevuta rilasciata dal dott. [REDACTED] (doc. 6 allegato al ricorso M [REDACTED]), trattandosi di una sola prestazione erogata nel mese di ottobre del 2017 e, dunque, di per sé poco significativa. La documentazione in atti, inoltre, smentisce irrimediabilmente le dichiarazioni rese dalla M [REDACTED] alla prima udienza dinanzi al giudice relatore, con cui la stessa, in maniera del tutto inattendibile, ha dichiarato "a dicembre 2018 sono stata in Spagna due volte per circa 2 settimane per 15/20 giorni per ogni periodo", quando, invece, risulta documentato che le visite mediche effettuate sul piccolo in Spagna sono state effettuate a settembre e ottobre 2018, nonché gennaio 2019, febbraio 2019 (due volte) e marzo 2019 mentre il bilancio di salute (doc. 13) dei venti mesi risale all'aprile 2019. In ogni caso, i periodi in cui la M [REDACTED] risulta aver portato il bambino in Italia non possono certo valere a radicare in Italia la residenza abituale del minore nell'accezione sopra riportata, tanto più che non vi è stato neppure il consenso del padre sul rientro definitivo in Italia".

12. Va altresì evidenziato che la sig.ra M [REDACTED] aveva scelto la Spagna come sede dei propri studi universitari, e segnatamente la facoltà di Economia dell'Università di [REDACTED] (doc. 2 ricorrente M [REDACTED]); inoltre, l'odierna reclamante non ha mai prodotto documentazione di viaggio comprovante gli asseriti trasferimenti tra Italia e Spagna nel corso del 2018 e del 2019.

13. Risulta pertanto dimostrato, sulla base della documentazione prodotta, che al momento del deposito del ricorso di primo grado da parte della M [REDACTED] (16.5.2019), la residenza abituale di A [REDACTED], di appena due anni, fosse in [REDACTED] (Spagna), luogo dove il piccolo era iscritto all'asilo, era incardinato nel sistema pediatrico e aveva ricevuto la prevalente assistenza sanitaria, aveva prevalentemente vissuto per scelta dei genitori dalla nascita sino a giugno 2019 (come accertato dal Tribunale), e i genitori avevano locato un alloggio.

Correttamente quindi il Tribunale di Venezia ha declinato la propria competenza giurisdizionale in favore dell'Autorità Giudiziaria Spagnola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 2201/2003/CE.

13.1. Non può trovare quindi applicazione il criterio di collegamento residuale previsto dall'art. 13 del Regolamento, che disciplina il caso della "competenza fondata sulla presenza del minore".

Sul punto, va evidenziato che la reclamante non ha provato -neppure tramite produzione di titoli di viaggio- la presenza del minore in Italia a partire da metà maggio 2019, ed anzi, dall'esame del contenuto del ricorso di primo grado proposto dalla M■■■■■■, risulta che all'epoca della proposizione del ricorso davanti al Tribunale di Venezia la ricorrente fosse ancora presente in Spagna. Ciò si evince dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado del 16.5.2019: *"ritornata in Spagna con il figlio", "dal mese di gennaio la ricorrente non ha più avuto nessun tipo di aiuto dal padre ed è rimasta sola ad occuparsi del bambino ... dovendo tuttavia continuare gli studi universitari", "il padre si atteggia come fosse l'unico ad interessarsi del piccolo Alessandro facendo delle foto-selfie con il piccolo ... per postarle", "anche la nonna paterna e la sorellastra non degnano di alcuna considerazione la madre (la M■■■■■■ ndr.) facendole anche pesare il fatto di trovarsi sporadicamente nella loro casa, quasi ospite" e "la ricorrente oggi si sente quasi agli arresti domiciliari"*. Trattasi di affermazioni che -complessivamente considerate- depongono per la presenza in Spagna a maggio 2019 della M■■■■■■ assieme al bambino.

14. In conclusione, i reclami riuniti (così riqualificati gli atti introduttivi dei due giudizi) devono essere rigettati, dovendosi confermare l'impugnato decreto dell'1.2.2021 del Tribunale di Venezia dichiarativo del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore di quella Spagnola, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Si dà atto che sull'istanza di adozione dei provvedimenti cautelari ex art. 20 del Regolamento 2201/2003/CE, formulata dal sig. J■■■■■■ anche nel giudizio n. 88/2021 V.G., questa Corte ha già provveduto con ordinanza di rigetto del 27.9.2021, alla quale espressamente si rimanda.

15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai fini della quantificazione del compenso si applicano i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità ricompresa tra il medio e l'alto.

16. Trattandosi di procedimenti relativi alla prole, come tale esenti dal pagamento di contributo unificato, non si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante del doppio contributo a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di appello, terza sezione civile, così provvede:

- 1) Rigetta le impugnazioni proposte da M [REDACTED] E [REDACTED] con "atto di citazione in appello", confermando il decreto impugnato R.G. n. 2074/2019 dell'1.2.2021 del Tribunale di Venezia, dichiarativo del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore di quella Spagnola.
- 2) Condanna la reclamante M [REDACTED] E [REDACTED] a rifondere al reclamato J [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] le spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi € 2.900,00 oltre accessori di legge.
- 3) Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003 si dispone d'ufficio che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

Si comunichi.

Venezia, 18.10.2021.

Il Presidente

dott.ssa Marina Cicognani